

N. 2258-860-1296-3043-3858-4389-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatori: **Guido D'ANGELO** e **Gabriele PIERMARTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**GORIA**)

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

(**TOGNOLI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(**FANFANI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(**COLOMBO**)

COL MINISTRO DEL TESORO

(**AMATO**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(**ZANONE**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(**DE ROSE**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(**MANNINO**)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(**VIZZINI**)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(**RUFFOLO**)

—

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica

Presentato il 28 gennaio 1988

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA SILVIA, FAUSTI, CIOCCI

Presentata il 16 luglio 1987

Programma straordinario di interventi per Roma capitale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHETTI, ZANGHERI, MINUCCI, ALBORGHETTI, CO-
LOMBINI, CIOCCI, MAMMONE, NICOLINI, PINTO, REC-
CHIA, ROMANI, SAPIO, TRABACCHINI, VELTRONI**

Presentata il 30 luglio 1987

**Programma pluriennale di interventi connessi con le funzioni
e il ruolo della capitale della Repubblica**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINI, RAUTI, MACERATINI, CARADONNA

Presentata il 21 luglio 1988

**Delega al Governo per provvedimenti
in favore di Roma capitale d'Italia e della cristianità**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CEDERNA, BASSANINI, ZANGHERI, REICHLIN, ALBORGHETTI,
MATTIOLI, SCALIA, RUTELLI, TEODORI, RODOTÀ, NICOLINI, BEC-
CHI, TESTA ENRICO, MINUCCI, VISCO, RONCHI, CERUTI, BOSELLI,
GRAMAGLIA, BEEBE TARANTELLI, BALBO, GUERZONI, DE JULIO,
BERNOCCO GARZANTI, BERTONE, DIAZ, LEVI BALDINI, LA VALLE,
MASINA, PICCHETTI, SAPIO, PAOLI, PINTOR, RIZZO**

Presentata il 26 aprile 1989

Interventi per la riqualificazione di Roma
capitale della Repubblica

d'iniziativa del deputato MENSURATI

Presentata il 1° dicembre 1989

Ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1990

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. *Gli obiettivi di una capitale moderna.*

L'esigenza di un intervento dello Stato per la capitale è ormai largamente condivisa dalle forze politiche e culturali. Roma appartiene al patrimonio mondiale. Il problema è come intervenire, per quali fini, con quali modalità.

L'ampio dibattito che si è sviluppato nel Parlamento e nel paese da quasi quattro anni ha consentito di individuare nel testo unificato un'impalcatura concettuale d'intervento — orientata a principi insieme di efficacia e di efficienza dell'azione pubblica — su cui riteniamo che si possa registrare un largo consenso.

L'obiettivo generale della legge è quello di avviare un'azione incisiva delle funzioni di governo e delle attività e delle strutture ad esse connesse nella città di Roma, e insieme un'opera di riqualificazione urbanistica ed ambientale della città e della sua area metropolitana, per consentire alla città stessa il pieno esplicamento delle sue funzioni di capitale della Repubblica.

2. *Sette principali linee d'intervento su cui concentrare l'azione pubblica.*

Da tale obiettivo scaturiscono (articolo 1) sette principali linee d'intervento su cui l'azione pubblica dovrà concentrarsi:

l'adeguamento e la redistribuzione delle strutture direzionali nella città (realizzazione del sistema direzionale orientale; definizione di un programma organico di localizzazione delle sedi pubbliche: del Parlamento, del Governo, dei ministeri, dei vari uffici pubblici, etc.);

l'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità urbana e metropolitana (definizione di un sistema di raccordi intermodali; definizione di un programma d'interventi per la navigabilità del Tevere; riorganizzazione delle attività aeroportuali; potenziamento del trasporto pubblico su ferro);

la riqualificazione dell'ambiente e del territorio (risanamento del Tevere, dell'Aniene e del litorale; realizzazione di un sistema di parchi ecologici, sportivi e per il tempo libero; recupero e riqualificazione delle periferie);

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico (creazione di nuovi parchi archeologici, come quello dei Fori e dell'Appia antica; potenziamento e valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani; acquisizione delle aree necessarie del comprensorio di Villa Ada);

la qualificazione e il potenziamento del sistema universitario e della ricerca (riqualificazione delle strutture esistenti; realizzazione di nuovi atenei e di nuove strutture per la scienza e la cultura);

il potenziamento delle attività e delle strutture nel campo dello spettacolo, delle comunicazioni e delle attività espositive e congressuali (costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione; realizzazione del sistema congressuale, fieristico ed espositivo);

l'adeguamento e la redistribuzione delle sedi delle istituzioni internazionali nella città.

3. *Una programmazione unitaria e coordinata degli interventi nella capitale e nella sua area metropolitana.*

Un campo così vasto e complesso d'intervento richiede un grande sforzo di coordinamento e di indirizzo per far sì che ogni intervento non sia fine a se stesso, isolato ed indipendente dagli altri, ma diventi mezzo e strumento di un disegno organico di riqualificazione della capitale e di adeguamento alle funzioni di governo cui essa deve assolvere.

Occorre dunque, per garantire un'azione efficace, inserire ciascun intervento, ciascuna azione, in una logica unitaria di programmazione, per affrontare in modo simultaneo e coordinato i vari problemi ed assicurare il coordinamento delle iniziative e la loro finalizzazione ad uno scopo comune.

Occorre, in altri termini, identificare un quadro integrato, un programma organico degli interventi da effettuare, che consenta di bilanciarli reciprocamente e di verificarli con le risorse disponibili e che permetta di valutarne gli effetti e di stabilirne le priorità.

A questo fine il testo unificato (articolo 2) stabilisce la predisposizione di un « programma di interventi per Roma capitale ». In tale programma dovrebbero confluire, ed essere armonizzati, i singoli interventi (in corso o previsti) e i programmi d'intervento dei diversi soggetti istituzionali operanti nella capitale e nella sua area metropolitana (regione, provincia, amministrazioni interessate e comune di Roma, cui spetta il compito di presentare un vero e proprio programma d'intervento).

L'articolo 2 stabilisce appunto gli organi, le competenze e le procedure per la formazione e l'approvazione del programma degli interventi per Roma capitale.

Il preminente interesse nazionale degli interventi giustifica l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per i problemi delle aree urbane) di una Commissione mista, presieduta dal Presidente del Consiglio (o, per

sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane) e composta da altri quattro Ministri (lavori pubblici, trasporti, ambiente, beni culturali). Ma, poiché trattasi di interventi diretti a incidere sull'assetto del territorio di Roma e della sua area metropolitana, sono componenti della Commissione anche il Presidente della regione Lazio, il Presidente della provincia di Roma ed il Sindaco di Roma. Inoltre, questi enti territoriali partecipano in modo determinante alle fasi di formazione e di proposta del programma di interventi. In particolare al Consiglio comunale di Roma è assegnato un termine di 120 giorni per adottare il programma degli interventi su proposta o meno del Sindaco, che, ai detti fini, dovrebbe provvedere entro 90 giorni (sempre a partire dall'entrata in vigore della legge). In caso di mancanza della deliberazione consiliare di adozione del programma, al Consiglio comunale è assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere. Solo ove trascorra inutilmente questo ulteriore termine, la Commissione per Roma capitale provvederà direttamente all'elaborazione del programma. In ogni caso — o nell'ipotesi di modifiche, da parte della Commissione, del programma di interventi adottato dal Consiglio comunale oppure ove il programma sia stato elaborato direttamente dalla Commissione — la regione Lazio, la provincia ed il comune di Roma avranno 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni sulle proposte della Commissione.

Le determinazioni definitive spettano alla Commissione medesima ed il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso di approvazione a maggioranza in seno alla Commissione, però, il decreto presidenziale è emesso, previo parere del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Si tratta di una procedura sufficientemente chiara e snella che, peraltro, si fa carico di contemperare l'esigenza di una rapida approvazione del programma di interventi con la necessità di tutela delle competenze e dell'autonomia degli enti

territoriali locali. D'altra parte, mentre attribuisce un potere prevalente agli organi statali nell'adozione dei provvedimenti definitivi di approvazione del programma — in considerazione del ruolo della città di Roma come Capitale della Repubblica — la normativa in esame attribuisce al Consiglio comunale di Roma il potere di precludere l'attivazione delle procedure straordinarie di attuazione degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4, qualora l'assemblea comunale non accetti le determinazioni della Commissione per Roma capitale (o in sede di modifica del programma adottato dal Comune di Roma oppure nel caso di adozione diretta del programma stesso per la mancanza della proposta comunale).

Infine, l'articolo 2 disciplina la procedura di sdemanializzazione e di concessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana di Roma, consentendo a tali fini l'adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro. In tal modo si assicura la rapidità dei procedimenti necessari per la riutilizzazione di immobili demaniali, che verosimilmente sarà largamente prevista dai programmi di intervento.

4. *La strumentazione per un'attuazione efficiente.*

L'altro grande nodo da sciogliere — una volta individuate le linee di un'azione pubblica « efficace » (orientata cioè al perseguimento degli obiettivi di una capitale moderna) — è quello dell'« efficienza » dell'azione stessa, della sua capacità attuativa.

In questo campo, tenendo conto delle proposte avanzate nel dibattito di questi anni e della recente legge di riforma delle autonomie (legge 142/1990), si sono individuati due strumenti principali: quello dell'« accordo di programma » e quello della « conferenza dei servizi ».

L'articolo 3 prevede il ricorso allo strumento dell'accordo di programma ove l'attivazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata di vari soggetti pubblici. La norma si rifà all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, adattando tale normativa sugli accordi di programma al caso di Roma Capitale. Ad esempio, al comma 1 attribuisce al Ministro per i problemi delle aree urbane il compito di individuare (su richiesta del Presidente della regione o della provincia o del Sindaco di Roma) il soggetto che promuove la conclusione degli accordi di programma, tenendo conto della competenza primaria o prevalente sugli interventi. Sono confermate le altre norme di cui al citato articolo 27, compresi l'unanimità del consenso delle amministrazioni interessate e gli effetti dell'accordo di cui all'intesa prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Peraltro, nel caso di variazione degli strumenti urbanistici, è riportata la limitazione di cui al comma 5 dello stesso articolo 27, con una chiarificazione del testo legislativo. L'integrazione principale recata dall'articolo in esame è contenuta nel comma 5, diretto a risolvere in senso operativo l'ipotesi in cui, in sede di accordo di programma, non si raggiunga l'unanimità. In questo caso, il Sindaco di Roma può ottenere che l'accordo sia sottoposto al Consiglio dei Ministri per una determinazione definitiva.

Per la realizzazione dei singoli interventi, l'articolo 4 assegna al Sindaco di Roma il compito di convocare una conferenza dei servizi, cui partecipano i soggetti competenti, nonché, in ogni caso, i soprintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del Comune di Roma.

Si tratta sostanzialmente di far ricorso ad un istituto oramai largamente diffuso con risultati positivi e che dovrebbe, a breve termine, assumere carattere generale. Il primo comma dell'articolo in esame prevede la necessità di un preven-

tivo invio dei progetti esecutivi ai soggetti comunque tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni o concessioni e così via. In tal modo i soggetti competenti potranno consapevolmente esprimere le proprie determinazioni al tavolo della conferenza, che — ove fossero favorevoli — escluderebbero la necessità di ulteriori provvedimenti (peraltro nell'ipotesi che il progetto stesso sia approvato all'unanimità dei partecipanti). In tal modo, tenuto conto dei membri di diritto della conferenza, risultano superate le preoccupazioni (talvolta eccessive) espresse in ordine ai pericoli che potrebbero derivare dall'approvazione dei progetti in una sede collegiale, qual'è quella della conferenza dei servizi.

5. *La questione dell'acquisizione delle aree.*

Un'altro nodo essenziale da sciogliere, per migliorare la capacità attuativa, riguarda la questione degli espropri.

L'articolo 7 della legge disciplina la determinazione dell'indennità per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere ed interventi previsti dalla legge stessa.

Com'è noto, la sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1980 n. 5 ha aperto un vuoto nella legislazione ordinaria in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha cercato di colmare ricorrendo all'applicabilità della legge fondamentale sulle espropriazioni n. 2359 del 1865. Questa situazione — oltre a determinare motivi d'incertezza nella formazione e nell'attuazione dei programmi di opere pubbliche — ha comportato frequentemente un notevole incremento dei costi dell'esproprio e, quindi, delle opere stesse. Pertanto — perdurando il ritardo nell'approvazione della nuova legge in materia e non sembrando molto prossima la conclusione definitiva dell'*iter* parla-

mentare del relativo provvedimento — si è ritenuto opportuno introdurre un già collaudato criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, fino all'emanazione dell'attesa nuova organica disciplina.

A tal fine si è ritenuto utile richiamare il criterio fissato dalla legge per Napoli n. 2892 del 1885, che ha avuto larghissima applicazione fino alla riforma di cui alla legge n. 865 del 1971, poi censurata dalla Corte costituzionale.

La relativa normativa è stata corretta, escludendo la superata soluzione del coacervo dei fitti dell'ultimo decennio e facendo riferimento, ai fini della media con il valore venale, soltanto al reddito catastale rivalutato. Allo scopo di accelerare le procedure di esproprio e ridurre il contenzioso, è prevista una riduzione della detta indennità (nella misura del 40 per cento) qualora l'espropriando non decida di convenire la cessione volontaria del bene.

La soluzione richiamata contribuisce alla certezza del diritto in una materia tanto delicata e tende ad evitare il rialzo del costo dell'esproprio, dovuto al detto vuoto legislativo, ricorrendo ad un criterio già ampiamente applicato in passato e già positivamente giudicato sotto il profilo della legittimità costituzionale. La possibilità di una diversità di criteri di determinazione dell'indennità in relazione alla funzione dell'esproprio corrisponde alla tradizione legislativa fino alla citata legge del 1971. Tuttavia, ritenendosi preferibile l'esistenza di un criterio unitario di valutazione, la norma in esame è stata concepita come un'anticipazione di un criterio da introdurre in via generale, sia pure transitoriamente, in attesa dell'auspicata disciplina organica della materia.

Al punto più controverso della legge si riferisce l'articolo 8, riguardante la realizzazione del sistema direzionale orientale (SDO). In proposito si sono contrapposti due orientamenti: l'uno favorevole a stabilire per legge l'obbligo della preventiva acquisizione forzata alla mano pubblica

(nella specie al patrimonio comunale) delle aree destinate dal piano regolatore al sistema direzionale orientale; l'altro diretto a non modificare gli strumenti giuridici previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione di siffatti insediamenti.

La prima soluzione è stata sostenuta principalmente per tagliare in radice la possibilità di far lucrare la rendita fondiaria da parte dei privati proprietari delle aree fabbricabili e per garantire più efficacemente il controllo pubblico dell'intervento. Il secondo indirizzo è stato fondato su motivi di legittimità costituzionale, poiché — secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 55 del 1968) — il regime giuridico della proprietà privata può essere legittimamente modificato con riferimento ad intere categorie di beni, ma non a singoli beni appartenenti ad una categoria che resta diversamente disciplinata. Naturalmente la Costituzione prevede l'esproprio, previo indennizzo, di singoli beni per ragioni di pubblica utilità. Ma nella specie si sarebbe trattato — per legge e soltanto per le aree dello SDO di Roma — di estendere la funzione dell'istituto dell'esproprio all'acquisizione di aree di proprietà privata anche ove fossero destinate alla costruzione di abitazioni o di uffici privati. A questa obiezione di carattere giuridico-costituzionale è stata aggiunta anche, sul piano pratico, la convinzione dei gravi ritardi che si registrebbero nella realizzazione dello SDO ove l'intervento fosse subordinato alla previa acquisizione al patrimonio comunale della proprietà delle aree, come è dimostrato dall'esperienza di altre città in merito alla realizzazione di insediamenti direzionali per la parte di proprietà comunale.

Alla fine è prevalsa una soluzione tendente a tener conto parzialmente delle diverse esigenze.

Infatti, l'articolo in esame estende allo SDO l'applicabilità dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, attribuendo

cioè al Comune di Roma la facoltà di approvare un piano esecutivo per gli insediamenti dello SDO a destinazione terziaria e direzionale. In altri termini, l'espropriazione di tali aree non è disposta dalla legge, bensì può essere decisa dal Consiglio comunale, utilizzando la procedura già prevista dalla legislazione vigente per altri analoghi insediamenti privati (commerciali, turistici, ecc.). Del resto questa soluzione risulta anche più rispettosa dell'autonomia comunale, cui si riserva la valutazione dell'opportunità o meno di procedere all'esproprio di tutte le aree dello SDO a destinazione non residenziale.

Inoltre, lo stesso articolo disciplina l'attuazione dei programmi comunali pluriennali di acquisizione di determinati ambiti dello SDO (per fissare i limiti temporali di intervento) e stabilire le norme per la cessione delle aree espropriate.

6. Il controllo dell'azione.

Il meccanismo fin qui delineato — di coordinamento degli interventi e di miglioramento della capacità attuativa delle strutture pubbliche — necessita di un supporto tecnico centrale e di meccanismi di aggiustamento e verifica periodica. A tal fine nella legge si sono previsti due strumenti essenziali: uno tecnico, l'Ufficio del programma per Roma capitale, e l'altro procedurale, per la verifica dello stato di attuazione del programma.

L'Ufficio del programma per Roma capitale (articolo 5) è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, ed è costituito da uno staff di almeno trentacinque persone, tra dipendenti pubblici ed esperti esterni.

Per quanto riguarda il secondo aspetto (verifica dello stato di attuazione del programma), si prevede (articolo 6) la predisposizione, da parte del Ministro per i

problemi delle aree urbane, di una relazione analitica annuale sullo stato di attuazione del programma, sugli ostacoli e le difficoltà incontrate, sugli eventuali ritardi e sulle misure adottate per eliminarle. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri e trasmessa successivamente alle due Camere.

7. Gli interventi immediati.

Per consentire un'attuazione immediata della legge, in attesa dell'elaborazione e della relativa approvazione del programma organico degli interventi (« programma degli interventi per Roma capitale »), si sono previsti dei finanziamenti specifici per alcuni interventi (articolo 9). Sono gli interventi su cui si registra attualmente il maggior consenso e che si ritiene potranno e dovranno agevolmente inserirsi nel programma previsto.

Si tratta dei seguenti interventi:

realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma: realizzazione dei parchi archeologici, in particolare di quello dei Fori e dell'Appia antica, acquisizione da parte del Comune delle aree del comprensorio di Villa Ada (150 miliardi);

realizzazione di un programma per la dotazione del Comune di Roma di veicoli a trazione elettrica, per il trasporto pubblico e le attività di servizio e per le infrastrutture e gli interventi connessi (38 miliardi);

rilocalizzazione delle caserme « Cavour » e « Montezemolo » e destinazione delle sedi attuali ad uffici giudiziari (70 miliardi);

rilocalizzazione della caserma « Sani » e dei magazzini di Via Principe Amedeo e di Via Turati e trasferimento delle sedi attuali al Comune di Roma (20 miliardi);

realizzazione di interventi sui beni culturali, archeologici, ambientali e archi-

tettonici e storici e artistici (come la Galleria Borghese e il palazzo Senatorio) (115 miliardi);

istituzione della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma (nessun onere);

trasferimento della proprietà di Palazzo Braschi al Comune di Roma (nessun onere);

proroga dei termini per il compimento dell'espropriazione ed esecuzione delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università di Tor Vergata (nessun onere);

acquisto di un'area da destinare a sede del liceo « Chateaubriand » (10 miliardi);

restauro ed adeguamento funzionale dei « Casali Strozzi » per destinarli a sedi di istituti di cultura di stati esteri (3 miliardi).

8. Conclusioni.

Con il testo unificato elaborato della Commissione si è voluto aprire un capitolo nuovo nei rapporti tra Capitale e Paese.

È in quest'ottica che si sono tracciate le linee di un'azione concreta per la riorganizzazione delle funzioni di governo e per la riqualificazione urbanistica ed ambientale della capitale, ispirata a criteri di efficacia e di efficienza della azione pubblica.

A questo impegno corrisponde uno sforzo finanziario adeguato. La cifra iniziale stanziata è di circa mille miliardi. Ed è prevista poi l'apertura di un apposito capitolo nel bilancio dello Stato, in modo da poter coprire annualmente, tramite la legge finanziaria, quanto annualmente programmato per Roma.

Ma perché per Roma possa aprirsi concretamente una nuova stagione è necessario un impegno, altrettanto serio e

responsabile, di tutta l'amministrazione capitolina. Essa deve abbandonare decisamente la politica dell'emergenza, dei piccoli passi, della difesa di interessi particolari che ha caratterizzato per tanto tempo il governo della città, per impegnarsi invece in un progetto di ampio

respiro volto alla costruzione della città e del suo futuro territoriale.

GUIDO D'ANGELO
e GABRIELE PIERMARTINI,
Relatori.

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Interventi per Roma,
Capitale della Repubblica.**

ART. 1.

(Obiettivi).

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica della città di Roma e diretti a:

a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il programma di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;

b) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;

c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi ecologici, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario;

d) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico, arti-

stico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada;

e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti;

g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali che operano in Italia e presenti a Roma.

ART. 2.

*(Commissione per Roma Capitale
e programma degli interventi
per Roma Capitale).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e dei beni culturali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi, sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale, di cui al comma 1, ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione nonché le proposte per gli interventi di

propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.

4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

7. Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previo parere del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

ART. 3.

(Accordi di programma).

1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempi-

mento. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Sindaco di Roma può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati.

ART. 4.

(Conferenza di servizi).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi

trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

ART. 5.

(Ufficio del programma per Roma Capitale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale.

2. L'Ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non meno di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei

esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

ART. 6.

(Stato di attuazione).

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

ART. 7.

(Indennità di espropriazione).

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

ART. 8.

(Realizzazione del sistema direzionale orientale).

1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, essendo l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati in misura pari ai costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è

applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti a destinazione terziaria e direzionale.

ART. 9.

(Disposizioni varie).

1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990 e di lire 50 miliardi per il 1991. Su tali somme gravano, altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.

2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il Comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La cessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.

3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma « Sani », del magazzino vestiario di via Principe Amedeo e del magazzino viveri di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal Comune allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.

5. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115

miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al Comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

6. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

7. La proprietà dell'immobile denominato « Palazzo Braschi », attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al Comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del Comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo « Chateaubriand »

al prezzo che sarà determinato dal competente Ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.

10. Gli immobili demaniali denominati « Casali Strozzi » sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ART. 10.

(Norme finanziarie).

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, con esclusione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 50 miliardi per il 1990 e di lire 30 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ». Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma di cui all'articolo 2, tenuto conto della ripartizione delle risorse effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio ed i consorzi pubblici per i servizi di trasporto, sulla base dei progetti esecutivi approvati ai sensi dell'articolo 4, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla legislazione vigente, con la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché istituti di credito esteri. L'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, è posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi a decorrere dal 1991. Al relativo onere per gli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia » e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1992, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per lo sviluppo economico e sociale ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990 e lire 700 milioni per l'anno 1991, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990 e lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

6. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1990 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'Ambiente ».

7. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9,

comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.

8. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5) ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi sui beni culturali esistenti nella

città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5) ».

13. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

PAGINA BIANCA

SEGUONO TESTI ASSORBITI

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

N. 2258

ART. 1.

1. Gli interventi necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni di capitale della Repubblica, garantendo nel contempo il mantenimento delle caratteristiche storiche, culturali, civili e religiose della città di Roma, sono individuati mediante un programma pluriennale concernente: la dotazione o il completamento di infrastrutture, dirette anche alla soluzione del problema della circolazione urbana; la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell'area metropolitana romana, da realizzare anche mediante lo spostamento delle sedi delle amministrazioni centrali dello Stato e dei principali enti pubblici in aree omogenee; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; la realizzazione di strutture culturali adeguate all'assolvimento delle funzioni di capitale; la promozione di attività di studio e di ricerca strettamente connesse con le finalità della presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1, individuati nel programma pluriennale e da realizzare mediante singoli accordi di programma di cui all'articolo 2, sono dichiarati di preminente interesse nazionale e possono riguardare, in tutto o in parte, aree comprese in comuni diversi dal comune di Roma.

ART. 2.

1. Al fine della predisposizione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 1, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane e composta dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco del comune

di Roma, nonché dal prefetto di Roma e da un rappresentante per ciascuna delle due Camere nominato dai rispettivi presidenti tra i consiglieri parlamentari con funzioni di direzione di servizio.

2. La Commissione predispone il programma pluriennale acquisendo dai soggetti istituzionalmente competenti i progetti di interventi già elaborati o in corso di realizzazione nonché di attività comunque connessi con il ruolo di Roma capitale, procedendo alla loro armonizzazione ed integrazione stabilendone rilevanza e priorità, in vista del conseguimento delle finalità della presente legge, verificandone l'attuabilità o lo stato di attuazione e la disponibilità di finanziamenti o le forme di provvista finanziaria, avvalendosi, ove ritenuto necessario, del nucleo ispettivo di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3. La Commissione, prima di definire il programma, ne trasmette lo schema ai Presidenti delle due Camere, al Ministro dell'interno, al consiglio regionale del Lazio, al consiglio provinciale di Roma ed al consiglio comunale di Roma affinché gli organi parlamentari competenti, il Ministro dell'interno ed i suddetti consigli possano pronunciarsi nei sessanta giorni successivi. Decorso tale termine, la Commissione adotta il programma entro 30 giorni successivi, tenendo anche conto delle eventuali osservazioni in proposito formulate dai predetti organi e consigli. Il programma è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane.

4. Per attuare gli interventi individuati nel programma pluriennale la Commissione promuove singoli accordi di programma tra il comune di Roma, la provincia di Roma, la regione Lazio, le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

5. L'accordo determina il proprio ambito di operatività territoriale ed elenca

le opere, gli interventi, i progetti e le azioni da compiere o da realizzare prioritariamente o avviare nel triennio; individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli; indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e provvista finanziaria; specifica strumenti, tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione e dei risultati ed effetti delle singole attività; precisa le misure organizzative di coordinamento previste in funzione della attuazione di singole parti o del programma operativo nel suo insieme, specificando, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti pubblici interessati.

6. Su proposta della Commissione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina la quota complessiva di contributo destinato al finanziamento dell'accordo e la ripartizione di tale quota tra i soggetti partecipanti all'accordo medesimo. La quota così assegnata si aggiunge ai fondi stanziati da ciascuno dei partecipanti per gli interventi di propria competenza.

7. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 è iscritto un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui dotazione è determinata in complessive lire 750 miliardi, di cui lire 250 miliardi nell'anno 1988 e lire 250 miliardi rispettivamente negli anni 1989 e 1990. Previa richiesta dei soggetti interessati, da formulare in relazione al prevedibile stato di attuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede alle variazioni compensative, anche nel conto dei residui, occorrenti per trasferire dal predetto fondo agli stati di previsione delle amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, le somme loro attribuite con il decreto indicato al comma 6. Con analoghi decreti sono versate sulle contabilità speciali intestate agli altri soggetti interessati dal-

l'accordo di programma le somme destinate agli interventi di loro competenza.

8. Nell'ambito dell'accordo viene individuata l'autorità che vigila sull'attuazione dell'accordo stesso.

9. L'accordo raggiunto ai sensi dei precedenti commi è vincolante per i soggetti sottoscrittori, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla sottoscrizione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. L'approvazione dell'accordo di programma comporta l'obbligo dei soggetti in esso indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

11. Le revisioni, modificazioni ed intese del programma pluriennale sono apportate seguendo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 3.

1. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nell'accordo di cui all'articolo 2, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso tale termine, ove persista l'inadempimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su segnalazione dell'autorità vigilante, nomina, con proprio decreto, un commissario per la esecuzione dell'accordo. Il commissario provvede in sostituzione del soggetto inadempiente, avvalendosi dell'organizzazione e delle strutture del medesimo.

2. L'approvazione dell'accordo attribuisce agli interventi e progetti programmati carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ed equivale alla intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorre, la variazione automatica degli strumenti urbanistici e sostituendo l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

3. Nei casi in cui nell'accordo siano programmati interventi per i quali esistono progetti esecutivi recepiti nel programma stesso, l'approvazione dell'accordo sostituisce la concessione edilizia o l'accertamento di conformità ai piani urbanistici previsto per le opere statali dall'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

4. L'approvazione dell'accordo sostituisce altresì le deliberazioni generali concernenti ciascun intervento considerato nella sua interezza, che ognuna delle amministrazioni o soggetti competenti dovrebbe adottare in sede di ratifica o di esecuzione dell'accordo.

5. La Commissione di cui all'articolo 2, promuove il coordinamento funzionale ed esecutivo degli interventi d'interesse nazionale compresi nell'accordo di programma con le attività istituzionali ed i programmi ed interventi ordinari di tutte le amministrazioni o soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi, la cui attuazione abbia diretta incidenza con l'attuazione del programma stesso.

6. A tal fine tutti i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a comunicare alla Commissione tutti i propri programmi di interventi od azioni amministrative in qualsiasi modo concomitanti o interferenti con l'attuazione degli interventi compresi nell'accordo di programma.

ART. 4.

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali debbono adottare gli atti di intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta ed ogni altro atto di rispettiva competenza relativi agli interventi programmati nell'accordo entro il termine di giorni 90 decorrente dalla data della richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca, se necessario, una conferenza di tutte le parti interessate all'adozione dell'atto.

3. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere comprese nel programma sono tenuti ad emettere il parere entro 90 giorni dalla richiesta.

4. L'organo tenuto ad esprimere il parere, nel caso in cui il parere stesso riguardi opere di particolare complessità, può, motivandone le ragioni, prorogare per una sola volta il termine di cui al comma 3.

5. Gli organi consultivi dello Stato, tenuti ad esprimersi ai sensi dei commi 1 e 3, devono in ogni caso predisporre procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

ART. 5.

1. Per lo svolgimento delle istruttorie sui progetti presentati, nonché per la valutazione tecnica dei medesimi, la Commissione si avvale di un nucleo di valutazione, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, e composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) un rappresentante del Ministero della difesa;

g) un rappresentante del Ministero della sanità;

h) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

i) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

m) un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane;

n) un rappresentante della regione Lazio;

o) un rappresentante della provincia di Roma;

p) un rappresentante del comune di Roma;

q) otto esperti, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane anche al di fuori delle amministrazioni stesse.

2. La Commissione si avvale, ove ritenuto necessario, del nucleo di valutazione degli interventi pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3. I rappresentanti delle amministrazioni devono rivestire una qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata e assumono la posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane. Il trattamento economico ordinario dei medesimi resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per l'assolvimento delle funzioni attribuite alla Commissione e al nucleo di valutazione dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane costituisce un'apposita struttura operativa composta da personale proveniente da amministrazioni pubbliche nel numero massimo di 20 unità.

5. La struttura operativa di cui al comma 4 è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Mi-

nistro del tesoro. I dipendenti chiamati a farne parte assumono la posizione di comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico ordinario resta a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. Con gli stessi decreti di costituzione del nucleo di valutazione e della struttura operativa è determinato il trattamento economico accessorio del personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il trattamento economico degli esperti.

7. Gli oneri relativi al personale previsto dal presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 2, comma 7.

ART. 6.

1. La Commissione di cui all'articolo 2 predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatasi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 7.

1. L'acquisizione delle aree e degli immobili di proprietà di soggetti estranei all'accordo che siano necessari per l'attuazione dell'accordo stesso avviene, di norma mediante trattativa privata da parte dei soggetti pubblici interessati, sulla base del prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, maggiorato del 20 per cento.

2. Qualora non sia possibile acquisire le aree e gli immobili necessari all'attuazione dell'accordo mediante la procedura di cui al comma 1, si procede all'esproprio degli stessi. In tale caso l'indennità

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di esproprio da corrispondere è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

3. Nei confronti della determinazione dell'indennità di esproprio, l'opposizione è proposta dinanzi la corte d'appello di Roma, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Le aree e gli immobili, di proprietà pubblica o privata, necessari alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'accordo, nonché quelli resisi disponibili in conseguenza di nuove localizzazioni di uffici o servizi, sono acquisiti al patrimonio dello Stato, della regione Lazio, della provincia o del comune di Roma, in base alla destinazione d'uso dell'opera o dell'impianto ed alle competenze istituzionali dell'ente pubblico.

5. Le aree e gli immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali sono trasferiti al demanio o al patrimonio dello Stato e degli enti suddetti, in base alle rispettive competenze, quando ciò sia reso necessario dalla mutata destinazione d'uso del bene.

ART. 8.

1. All'esecuzione delle opere per l'attuazione dell'accordo si procede sulla base di programmi costruttivi unitari, mediante concessione di progettazione ed esecuzione e anche, ove possibile, di manutenzione e di gestione, da affidarsi a società a capitale pubblico o privato, loro raggruppamenti o consorzi, a società miste, a società cooperative o a consorzi tra le stesse.

2. Formano oggetto della concessione tutte le attività necessarie per l'acquisizione delle aree, ivi comprese le procedure per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza delle aree stesse, la formulazione del programma costruttivo, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere, l'affidamento della esecuzione delle stesse e quant'altro necessario per ren-

dere le opere compiute. Al collaudo delle opere di interesse pubblico provvede l'ente concedente.

ART. 9.

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dall'accordo l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni o enti interessati alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa. Alla conferenza partecipa anche il concessionario, se già individuato.

2. La conferenza, definisce le modalità e i tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza. Il programma, che deve risultare da apposito verbale, è vincolante per le parti intervenute.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, l'amministrazione può prevedere nella lettera d'invito che il programma dei lavori sia redatto a seguito della conferenza di cui al comma 1, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

4. In caso di inottemperanza agli impegni assunti nella conferenza di servizi, su richiesta dell'amministrazione concedente, l'autorità vigilante provvede a diffidare il soggetto inadempiente, assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso tale termine, persistendo l'inadempimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su segnalazione dell'autorità vigilante, nomina, con proprio decreto, un commissario, il quale provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi se necessario dei servizi del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso o con separato decreto è fissato, di concerto con il Ministero del tesoro, il compenso del commissario. Tale compenso è corrisposto dall'amministrazione appaltante sui fondi

a disposizione dell'opera ed è rimborsato dall'amministrazione inadempiente.

5. Il commissario, al termine dell'incarico, invia una relazione alla procura generale della Corte dei conti circa i danni erariali derivanti dal ritardo nell'esecuzione dell'opera.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni

1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE**N. 860****ART. 1.**

1. Il comune, la provincia di Roma e la regione Lazio, d'intesa, formulano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di programma straordinario di interventi ed opere pubbliche, anche non di competenza comunale o regionale, con particolare riferimento alla direzionalità, telecomunicazioni, viabilità, traffico e trasporti, alla creazione di infrastrutture nonché al recupero urbanistico ed alla tutela ambientale, da realizzare nell'area metropolitana di Roma.

2. La proposta di programma deve contenere una scala prefissata di priorità anche in relazione alla interdipendenza delle opere da realizzare.

3. Alla formulazione della proposta si perviene attraverso la richiesta congiunta degli enti di cui al comma 1 ai soggetti competenti, della disponibilità a realizzare l'intervento o l'opera ritenuta includibile nella proposta stessa e l'assenso dell'amministrazione o ente competente medesimo. Qualora non venga dato assenso nei trenta giorni successivi alla richiesta, la competenza è trasferita al commissario di cui all'articolo 3 se l'opera è indispensabile alla realizzazione di altri interventi. In ogni altro caso, l'importo ad essa destinato è portato in ampliamento dell'ambito della proposta.

4. Degli assensi e del trasferimento di competenza di cui al comma 3 è data immediata comunicazione al Commissariato straordinario di cui all'articolo 3, al fine di predisporre le necessarie progettazioni.

5. La proposta di programma include le indicazioni degli organi costituzionali.

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il comune, la provincia e la regione

abbiano presentato la proposta di programma straordinario, il commissariato di cui all'articolo 3 provvede direttamente.

ART. 2.

1. La proposta di programma è trasmessa al Presidente del Consiglio, che entro i successivi trenta giorni adotta il programma straordinario per Roma capitale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, e sulla base di una relazione, anche integrativa, dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il programma equivale, ove necessario, a variante di piano regolatore, dichiarazione di urgenza, dichiarazione di pubblica utilità e i progetti in esso richiamati non necessitano di alcun parere, nulla osta ed autorizzazione richiesti da amministrazioni o enti sulla base delle disposizioni vigenti.

3. Il programma è vincolante per le amministrazioni pubbliche interessate, che sono tenute ad adottare tutti gli atti necessari alla sua attuazione, oltre che, ove del caso, alla realizzazione urgente dell'opera o dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 3 e a valere sui fondi loro assegnati.

ART. 3.

1. L'attuazione del programma da parte dei singoli soggetti competenti è diretta e coordinata dal commissariato straordinario per Roma capitale, istituito dalla presente legge con effetto dalla sua entrata in vigore, costituito dal sindaco di Roma, dai presidenti della provincia e della regione e dal Ministro dei lavori pubblici che lo presiede.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, su deliberazione del commissariato, può emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione legislativa in ordine alla realiz-

zazione degli interventi, e prevedere, tra l'altro, l'affidamento, anche diretto, in concessione unitaria di fasi integrate di attuazione del programma, in luogo delle varie amministrazioni competenti, allo scopo di unificare ed accelerare i procedimenti. Può essere altresì, con il medesimo procedimento, assunta dal commissariato la realizzazione di un'opera già finanziata e da realizzare a servizio dell'area metropolitana di Roma a uno dei soggetti competenti, purché interconnessa con quelle indicate nel programma, al fine di raggiungere più elevati livelli di coordinamento. In tale ipotesi, è trasferito al commissariato lo stanziamento impegnato o destinato all'opera.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, su deliberazione del commissariato, provvede altresì alla ripartizione dei fondi ed alla loro assegnazione ai soggetti competenti.

ART. 4.

1. Il commissariato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici e può avvalersi della collaborazione di ogni amministrazione pubblica. Le funzioni di segreteria generale sono svolte da una unità operativa appositamente costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della direzione generale per il coordinamento territoriale, cui può essere anche distaccato personale delle amministrazioni interessate al programma, con ordinanza del presidente del Commissariato.

2. La segreteria generale ha, tra l'altro, il compito preliminare di promuovere o predisporre la progettazione di massima delle opere comunicate ai sensi dell'articolo 1, ai fini del loro inserimento nella proposta, o presso le amministrazioni competenti, ovvero, nel caso sia opportuno, a fini di accelerazione, attraverso convenzioni con enti, università, professionisti, o imprese che garantiscano qualità di progettazione e rispetto dei tempi assegnati.

3. La segreteria generale è altresì tenuta ad istituire, sulla base di criteri fissati con ordinanza, organi collegiali di direzione lavori, disponendo dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di dirigenti tecnici delle varie amministrazioni anche non statali, nonché di professionisti, tenuti a riferire, inoltre, sul loro operato alla Corte dei conti, ai fini del successivo articolo 5.

4. La segreteria organizza periodicamente conferenze di attuazione, convocando tutti i soggetti coinvolti dalla realizzazione del programma, al fine di verificare l'andamento, individuarne le difficoltà e formulare proposte nonché per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 5.

ART. 5.

1. Il commissariato riferisce trimestralmente alla Presidenza del consiglio, alle competenti Commissioni parlamentari, al comune, alla regione, alla provincia ed alla Corte dei conti, che è tenuta, oltre ad esercitare il controllo successivo sugli atti, a presentare referti in corso d'esercizio alle competenti Commissioni parlamentari a cadenza trimestrale, con particolare riferimento all'attività del commissariato e degli altri soggetti, alle direzioni dei lavori e all'osservanza delle convenzioni da parte dei concessionari, nonché a formulare indicazioni per l'ottimizzazione delle procedure.

ART. 6.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 5.000 miliardi per la realizzazione del programma straordinario di cui alla presente legge negli anni finanziari 1987-1995, dei quali lire 25 miliardi per il 1987, da utilizzare prioritariamente per la strutturazione della segreteria generale del commissariato e per le progettazioni, e lire 175 e 250 miliardi per il 1988 e 1989, da iscrivere in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

2. Alla copertura dell'onere per il triennio 1987-1989 si provvede con utiliz-

zazione della voce « interventi per Roma capitale » del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Tesoro per il 1987, e relativa proiezione ai fini del bilancio triennale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1296

—

ART. 1.

1. Con la presente legge lo Stato pre-dispone la propria strategia di intervento per la capitale della Repubblica, e ne disciplina modalità e strumenti attuativi.

2. Poiché è interesse della nazione qualificare il ruolo della capitale, punto di riferimento politico-istituzionale e rilevante centro culturale del paese, erogatrice di servizi che incidono sulla produttività dell'economia e sugli assetti della società, sede delle rappresentanze estere e di organismi sovranazionali, lo Stato, anche ai fini del rinnovamento e della modernizzazione del Paese e del rafforzamento dell'identità nazionale, adotta un programma pluriennale d'intervento con l'obiettivo di migliorare e di rendere più efficienti le funzioni della città capitale.

3. Le opere direttamente connesse con le funzioni di capitale sono dichiarate di preminente interesse nazionale.

ART. 2.

1. In relazione alle specifiche funzioni di Roma in quanto capitale, il programma pluriennale dello Stato, alla cui realizzazione sono chiamate a concorrere le imprese pubbliche, private e cooperative, si fonda sui seguenti indirizzi:

a) qualificazione del centro storico come sede del Parlamento e del Governo, secondo un disegno organico in modo che, nella salvaguardia ed effettiva fruizione dell'ambiente monumentale ed artistico, si rendano più efficaci e produttive le attività delle istituzioni, e più agevoli la partecipazione dei cittadini e il controllo dell'opinione pubblica;

b) miglioramento dell'efficienza e maggiore trasparenza dell'amministrazione pubblica, con conseguente realizza-

zione di un progetto complessivo di informatizzazione, di cablaggio e di qualificazione del personale, connesso con il trasferimento dei Ministeri nel nuovo sistema direzionale orientale;

c) valorizzazione e coordinamento dei centri scientifici e universitari con l'obiettivo di realizzare nella capitale e nel suo *hinterland* un'area integrata della ricerca e di diffusione dell'innovazione, e di definire un organico progetto ambientale volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale;

d) costituzione di un rilevante polo dell'industria della comunicazione e dello spettacolo insieme con la dotazione di un moderno ed efficiente sistema di infrastrutture metropolitane (telecomunicazioni e trasporti, centro fieristico e congressuale), che tenga conto delle potenzialità attuali e delle prospettive di sviluppo del territorio regionale.

ART. 3.

1. Nell'ambito degli indirizzi indicati, il programma di cui agli articoli 1 e 2, contenente priorità, tempi di attuazione e relativi progetti, con annessa indicazione della localizzazione delle opere, viene definito dal comitato interistituzionale per Roma capitale, sulla scorta di proposte che avanzano il Governo e il Parlamento della Repubblica, il consiglio regionale del Lazio, il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Roma e altri enti locali.

2. Il comitato interistituzionale per Roma capitale, organo di programmazione e di raccordo politico tra Governo, comune di Roma, regione Lazio ed enti locali, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal sindaco di Roma, e dai presidenti della provincia di Roma e della regione Lazio, che possono delegare in loro sostituzione rispettivamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e assessori appositamente indicati. Esso si

avvale, per gli argomenti all'esame, del concorso dei ministri e dei sindaci interessati.

3. A supporto operativo del comitato interistituzionale per Roma capitale è istituita una segreteria tecnica, composta prevalentemente da funzionari delle istituzioni citate, nel cui organico possono essere inserite specifiche figure professionali. La segreteria tecnica ha anche il compito di coordinare gli interventi delle amministrazioni e degli enti pubblici nel territorio comunale e nell'area metropolitana, verificandone le congruità rispetto ai progetti per Roma capitale.

4. Come organo di consulenza del comitato interistituzionale è istituito il comitato scientifico per Roma capitale, composto da dieci esperti di chiara fama e di indiscussa qualificazione nelle materie attinenti le tematiche di Roma capitale, nominati, in numero di due ciascuno, dal comune di Roma, dalla provincia di Roma, dalla regione Lazio, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale. Integrato con la segreteria di cui al comma 3 e nell'ambito delle priorità fissate dal comitato interistituzionale, esso predispone i piani di fattibilità per Roma capitale e propone al comitato interistituzionale la strumentazione legislativa, tecnica e operativa più idonea alla loro realizzazione e gestione.

ART. 4.

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale, con compiti di indirizzo e di controllo relativamente al programma pluriennale, ai singoli progetti, all'erogazione e gestione della spesa.

2. Tutte le amministrazioni dello Stato sono tenute a fornire alla Commissione dati e notizie da essa ritenute necessarie per la sua attività.

3. La Commissione parlamentare bicamerale per Roma capitale è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nomi-

nati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. La Commissione elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari. Ad essa, come al consiglio regionale del Lazio e alle assemblee elettive locali, le quali si doteranno di analoghe commissioni qualora non le avessero istituite, il comitato interistituzionale presenta il programma pluriennale, che deve essere discusso e approvato entro tre mesi dalla sua presentazione. Almeno una volta l'anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce alla Commissione sullo stato di avanzamento dei progetti, sulla dinamica e sugli effetti della spesa.

4. Le istituzioni, gli enti e le società incaricati della progettazione e della esecuzione dei progetti per Roma capitale, hanno l'obbligo di rendere conto periodicamente alla Commissione sull'attività svolta.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla definizione da parte del comitato interistituzionale, il programma per Roma capitale viene discusso e adottato dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale di Roma, dal consiglio regionale del Lazio e dalla Commissione parlamentare, che possono proporre modifiche. Il programma pluriennale viene quindi approvato dal comitato interistituzionale tenendo conto delle osservazioni presentate, e viene reso operativo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Indipendentemente dalla cadenza temporale dei singoli progetti, esso viene sottoposto a verifica triennale nelle sedi istituzionali sopra indicate.

2. Qualora una delle assemblee di cui al comma 1 o la Commissione parlamentare respingano il programma, l'iter di approvazione s'intende interrotto e si provvede alla formulazione di una nuova proposta da parte del comitato interistituzionale.

3. Nei novanta giorni successivi alla emanazione del decreto di approvazione

del programma pluriennale, viene elaborato in sede di comitato interistituzionale, a cura della segreteria tecnica e del comitato scientifico di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il piano di fattibilità degli interventi considerati prioritari, che può prevedere integrazioni con risorse finanziarie private, indicazioni per la successiva gestione delle opere, e comunque deve contenere la valutazione di impatto ambientale, le procedure di attuazione delle fasi successive, il programma finanziario, e tutti i sondaggi e le prospezioni atte a verificare l'effettiva realizzabilità delle opere.

4. Il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Roma, il consiglio regionale del Lazio e la Commissione parlamentare entro 45 giorni si pronunciano nel merito dei piani di fattibilità, che vengono approvati dal comitato interistituzionale.

5. Ai fini della successiva definitiva approvazione dei progetti esecutivi da parte del comitato interistituzionale, i pareri delle amministrazioni pubbliche tenute ad esprimersi su tali progetti sono formulati contestualmente e motivatamente in un comitato pareri, la cui composizione e modalità di funzionamento sono regolate con successivi atti amministrativi.

6. Il consiglio comunale di Roma può in qualsiasi momento richiamare il progetto per le opportune verifiche e chiedere la sospensione dell'*iter* di attuazione del progetto esecutivo, con il conseguente ripristino delle condizioni previste nel piano di fattibilità approvato, qualora si riscontrino scostamenti e difformità. Analoga facoltà, relativamente alle loro specifiche competenze, è attribuita al consiglio provinciale di Roma e al consiglio regionale del Lazio.

ART. 6.

1. Allo scopo di realizzare la propria strategia per la capitale, lo Stato impegna specifici stanziamenti per un arco di tempo pluriennale.

2. Per la prima fase di interventi viene stanziata in bilancio una somma non inferiore a settemila miliardi in dieci anni, in aggiunta agli stanziamenti già previsti, a partire dal bilancio di previsione per il 1988. Lo stanziamento indicato è sottoposto a verifica annuale, in rapporto all'effettiva realizzazione dei progetti.

3. Le somme vengono assegnate alle strutture deputate alla realizzazione dei progetti, che ne rendono conto al comitato interistituzionale, alla Commissione parlamentare e agli altri organismi dei diversi livelli istituzionali.

ART. 7.

1. Lo Stato, al fine della realizzazione dei progetti per Roma capitale, rende disponibili a titolo gratuito le aree e gli edifici di proprietà demaniale.

2. Il comitato interistituzionale redige nel programma per Roma capitale l'elenco dei beni demaniali interessati ai progetti per la capitale. Anche in deroga alle norme vigenti, i beni demaniali e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono dichiarati con decreto del Presidente della Repubblica non più utili ai fini della difesa nazionale e trasferiti al demanio del comune di Roma e dei comuni interessati, e contestualmente vincolati per l'attuazione dei progetti per Roma capitale.

3. L'area dell'ex aeroporto di Centocelle sita in Roma, appartenente al demanio dello Stato, è trasferita al comune di Roma con vincolo di destinazione per gli insediamenti pubblici ministeriali del sistema direzionale orientale (SDO).

ART. 8.

1. L'acquisizione delle aree e degli edifici necessari per la realizzazione del programma pluriennale, rientranti in apposita perimetrazione susseguente alla localizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, che non ricadono nella disciplina prevista dall'articolo 7, avviene fino all'approvazione della legge urbanistica di regola-

mentazione degli espropri, secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. È sospesa, per gli interventi e le opere direttamente connesse con la funzione di capitale, la validità delle procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare, nonché la revoca delle concessioni già rilasciate che non abbiano dato luogo a formale e sostanziale inizio dei lavori.

3. L'approvazione dei piani di fattibilità, con annessa perimetrazione delle aree, ha forza di variante al piano regolatore generale. Analogamente, l'indice di fabbricabilità può essere modificato in sede di approvazione del piano di fattibilità.

ART. 9.

1. Per la realizzazione del terzo centro direzionale, lo SDO, è costituita la società per azioni « Italia 2000 », a prevalente partecipazione pubblica, cui concorre il capitale privato e delle imprese cooperative fino alla quota del 45 per cento, che provvede in regime di concessione alla progettazione esecutiva, all'acquisizione delle aree e degli immobili, all'eventuale esecuzione delle opere e alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. L'atto costitutivo e lo statuto della società « Italia 2000 » non possono prevedere deroghe alle norme sulla costituzione dell'assemblea e sulla validità delle deliberazioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

3. La concessione è assentita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto viene approvata la convenzione che disciplina la concessione, nella quale tra l'altro si indicano le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree e la formulazione del programma di costruzione sulla base

delle indicazioni del comitato interistituzionale, in particolare per quanto concerne i termini di ultimazione delle opere. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultassero necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria.

4. Il mancato rispetto di una sola delle clausole che formano oggetto della convenzione costituisce causa per la rescissione della concessione.

5. La vigilanza sull'attività della società « Italia 2000 », come prevista dalla concessione, viene esercitata nell'ambito della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, con modalità che sono stabilite in sede di convenzione.

ART. 10.

1. Per l'anno 1987 è stanziata la somma di lire 25 miliardi, destinata alla progettazione esecutiva del sistema direzionale orientale e delle opere infrastrutturali e di viabilità connesse; per gli anni 1988 e 1989 è stanziata, rispettivamente, la somma di lire 875 miliardi e di 950 miliardi per dare avvio alla realizzazione di quanto previsto dal progetto esecutivo, in particolare per far fronte alle spese destinate agli espropri e alle opere di urbanizzazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, stimato in lire 170 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di lire 170 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

N. 3043

ART. 1.

1. Al fine di tutelare l'immagine di Roma capitale d'Italia e sede universale della cristianità, considerate le sue elevatissime funzioni ed il suo retaggio storico che ne fa una città unica nel mondo, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti principi e criteri, uno o più decreti aventi forza di legge al fine di far riassumere al comune di Roma la propria podestà amministrativa, mettendolo in grado di far fronte agli ineludibili problemi della città, con particolare riguardo:

a) alla costituzione di un organismo misto in rappresentanza del Governo, del Parlamento e del comune di Roma, per inserire organicamente nell'ambito del centro storico le sedi dell'attività politico-istituzionale ed i servizi necessari ad un loro corretto funzionamento, senza innaturali isolamenti rispetto alle altre forme di vita e di relazione che si svolgono nel centro storico stesso e nella città di Roma;

b) alla predisposizione di un piano di progressivo decentramento dal centro storico degli uffici ministeriali, nonché degli enti o società pubbliche e private, ricercando soluzioni in zone servite dal trasporto pubblico integrato (servizi pubblici di superficie, in sotterranee comunali, regionali, e ferrovie dello Stato), che offrano spazi idonei per i parcheggi e siano collegabili rapidamente con gli aeroporti e con il sistema autostradale, onde garantire il decongestionamento del centro, e al tempo stesso un corretto funzionamento degli apparati produttivi;

c) alla definizione, con il concorso delle autorità preposte, dei termini per l'ampliamento, con la costruzione del quarto palazzo, della città giudiziaria a

piazzale Clodio; della definitiva acquisizione delle ex caserme di Viale Giulio Cesare, dell'istituzione di nuove sezioni di Corte d'assise e della sede degli uffici di conciliazione, per dare assetto definitivo e dignità di funzione all'amministrazione della giustizia nella capitale d'Italia;

d) alla predisposizione degli strumenti necessari affinché, in deroga agli attuali contingentamenti, il comune e la provincia di Roma possano procedere all'assunzione del personale risultante carente rispetto alle piante organiche già approvate, ed all'apprestamento dei nuovi servizi di cui al trasferimento delle competenze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, onde garantire ad un tempo la funzionalità complessiva dell'amministrazione comunale e provinciale e dare una risposta positiva alla piaga della disoccupazione giovanile ed intellettuale;

e) alla predisposizione di un progetto quadro, sulla base della rivalutazione delle infrastrutture esistenti all'EUR, eventualmente integrate da altre strutture da realizzare nelle aree interne o contigue ancora disponibili, anche con il concorso di idee e l'apporto di capitali privati per dotare Roma di un moderno, razionale e funzionale centro congressi;

f) alla predisposizione del recupero e della valorizzazione dei grandi centri di ricerca scientifica, quali ad esempio il CNR, l'Istituto superiore di sanità, l'ENEA, mediante un progetto coordinato con le università statali e con i centri di ricerca privati, per razionalizzare il processo di sviluppo tecnologico ed adeguare le strutture alle mutate esigenze culturali e di innovazione delle attività produttive, con particolare riferimento alle vocazioni meridionalistiche realmente fattibili in materia;

g) alla predisposizione di un piano organico per la migliore conservazione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e ambientale, senza la crea-

zione di innaturali e devastanti macroscopiche aree che violino la caratteristica unica di Roma, rappresentata dalla perfetta integrazione e coesistenza dell'antico e del nuovo;

h) alla predisposizione, di concerto con gli enti statali e regionali preposti, di un piano per la rivalutazione e potenziamento delle istituzioni culturali tradizionali e permanenti quali ad esempio il teatro dell'Opera, il teatro di Caracalla, il teatro romano di Ostia antica, il teatro di Roma, l'accademia di Santa Cecilia, al fine di rilanciare da Roma un messaggio culturale universale e non effimero;

i) alla predisposizione, di concerto con le autorità e i Ministeri competenti, di un piano di organica integrazione tra sistemi di comunicazioni e trasporti nazionali e regionali e quello romano, nonché di raccordo, snellimento e decanalizzazione della grande viabilità nazionale (sistemi autostradali), rispetto ai sistemi di viabilità cittadini, anche mediante un raccordo intermedio rispetto al grande raccordo anulare, e di completamento delle tangenziali, — completamento di quella est e costruzione di quella ovest — per alleggerire il traffico di transito sul sistema viario della capitale e decongestionare le attuali radiali di penetrazione della città;

l) alla predisposizione, sempre per quanto concerne la viabilità, di intesa con le ferrovie dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di un progetto di costruzione di strade in sopraelevazione sui canali di accesso alla stazione Termini, onde aumentare le superfici viabili cittadine e la mobilità interna alla città di Roma;

m) alla predisposizione di un piano per l'utilizzazione degli ex stabilimenti De Laurentis, sulla Via Pontina, quale città dell'informatica e delle telecomunicazioni;

n) alla predisposizione della redazione dei piani di recupero, conservazione e sanatoria urbanistica, dei quartieri San Lorenzo, Labicano, Prenestino, Tuscolano, Garbatella, Borgo Prati e Delle Vittorie, per ricostruire il tessuto urbano contiguo al centro storico e ricavare nuove abitazioni senza incrementare il *deficit* dei servizi e delle opere di urbanizzazione;

o) alla predisposizione dei necessari provvedimenti per coordinare, con il comune di Roma, la provincia e la regione Lazio, gli interventi ordinari e straordinari che dovranno essere effettuati nel breve, medio e lungo termine sulla area metropolitana romana, onde finalizzarli alla definitiva consacrazione di Roma capitale d'Italia, metropoli d'Europa e sede universale della Cristianità.

N. 3858

CAPO I

ART. 1.

(Obiettivi).

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'attuazione del programma di cui agli articoli seguenti finalizzato alla qualificazione della città di Roma, per meglio garantire l'espletamento delle funzioni di capitale della Repubblica. Esso è basato sui seguenti interventi:

a) trasferimento di strutture e attività dell'amministrazione pubblica nelle aree del Sistema direzionale orientale;

b) realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica;

c) potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati e in sede propria.

ART. 2.

(Riqualificazione delle aree centrali e della periferia orientale).

1. Al fine di assicurare il contestuale decongestionamento delle aree centrali e la riqualificazione della periferia orientale è prescritto il trasferimento nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 10 dei seguenti Ministeri:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bilancio e programmazione economica;
- c) difesa;
- d) finanze;
- e) grazia e giustizia;

f) industria, commercio e artigianato;

g) lavori pubblici;

h) lavoro e previdenza sociale;

i) partecipazioni statali;

l) pubblica istruzione;

m) tesoro;

n) trasporti;

o) ambiente;

p) protezione civile.

2. Il trasferimento delle sedi decentrate dei ministeri di cui al comma 1 nonché di altri ministeri e di altre strutture di interesse pubblico e relative all'istruzione universitaria ed alla ricerca, alle strutture militari ed all'amministrazione della giustizia, alle telecomunicazioni ed allo spettacolo, deve essere completato sulla base degli appositi studi promossi dal Governo con le modalità di cui all'articolo 9, al fine di contribuire, attraverso le nuove più opportune localizzazioni, alla riqualificazione diffusa della città di Roma e del territorio circostante.

3. L'utilizzazione dei manufatti e dei siti rimasti liberi a seguito dei trasferimenti di cui al comma 1, è definita, con le procedure di cui agli articoli 9 e 10, in modo da minimizzare il carico urbanistico gravante sull'area centrale, anche prevedendo a tal fine la demolizione degli edifici esisistenti, specie nei casi in cui ciò sia opportuno per valorizzare il patrimonio archeologico, storico-artistico e museale dell'area urbana in questione.

ART. 3.

(Parco storico archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica).

1. Il progetto per la realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica deve prevedere:

- a) il restauro edilizio, la qualificazione urbanistica e la migliore utilizzazione a fini pubblici delle opere architettate;

toniche di interesse storico localizzate nell'area oggetto di intervento, in prima approssimazione individuata intorno a via XX settembre, via del Quirinale, via IV novembre, piazza Venezia, via dei Fori, via San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta San Sebastiano, via Appia antica;

b) il completamento degli scavi e delle sistemazioni a parco archeologico dei medesimi siti di cui alla lettera a);

c) la migliore sistemazione a parco pubblico delle aree libere di supporto al descritto sistema storico-archeologico.

ART. 4.

(Piano speciale per il trasporto pubblico su ferro).

1. Con le modalità di cui agli articoli 9 e 10 è definito un programma organico di razionalizzazione ed ampliamento del sistema di mobilità dell'area romana, finalizzato allo sviluppo della rete su ferro ed in sede propria, sotterranea e di superficie, che preveda la massima integrazione fra le reti delle ferrovie dello Stato, di quelle delle ferrovie in concessione, nonché di quelle dell'Acotral e dell'Atac e che sia prioritariamente indirizzato alla risoluzione dei problemi di mobilità dell'area centrale e della periferia orientale.

CAPO II

ART. 5.

(Commissione parlamentare).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, su designazione dei gruppi parlamentari di appartenenza.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di indirizzo e di controllo relativamente al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a trasmettere alla Commissione di cui al presente articolo un rapporto semestrale sull'attuazione della presente legge.

ART. 6.

(Comitato di coordinamento).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i compiti di cui all'articolo 9, è istituito il Comitato di coordinamento per Roma capitale; composto da:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) il sindaco di Roma;

c) il presidente della provincia di Roma;

d) il presidente della giunta regionale del Lazio.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può essere sostituito da un sottosegretario all'uopo delegato; il presidente della giunta regionale del Lazio, il presidente della provincia di Roma ed il sindaco di Roma possono essere sostituiti da uno dei componenti delle rispettive giunte all'uopo delegato.

ART. 7.

(Dipartimento per Roma capitale).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento per Roma capitale.

2. Il dipartimento per Roma capitale è costituito da non meno di cinquanta unità, compreso il direttore, di grado non inferiore a dirigente generale. Il personale è scelto fra funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti locali collocati fuori ruolo, ovvero è assunto sulla base di con-

tratti annuali. I ruoli e le relative dotazioni organiche sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

3. Detto personale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza. Il trattamento del personale assunto a contratto è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei trattamenti corrisposti per incarichi e funzioni comparabili.

4. Il dipartimento ha il compito di predisporre gli atti del Governo di cui alla presente legge, anche tenendo conto delle elaborazioni affidate al comune di Roma dal decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

5. Con la medesima procedura di cui al comma 3 sono decise eventuali variazioni dell'organico del dipartimento per Roma capitale.

ART. 8.

(Commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze).

1. Presso il dipartimento per Roma capitale è istituita una commissione consultiva per l'esercizio coordinato delle competenze relative all'attuazione della presente legge, composta da:

- a) il direttore generale del dipartimento per Roma capitale, che la presiede;
- b) il soprintendente archeologico di Roma;
- c) il soprintendente per i beni artistici e storici di Roma;
- d) il soprintendente archeologico del Lazio;
- e) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio;

f) il soprintendente archeologico per l'Etruria meridionale;

g) il soprintendente archeologico per Ostia antica;

h) un rappresentante centrale del restauro;

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

l) un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane;

m) un rappresentante del Ministero delle finanze;

n) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

o) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

p) tre funzionari tecnici di grado dirigenziale per il comune di Roma, nominati dal sindaco, due per la provincia di Roma, nominati dal presidente della provincia, due per la regione Lazio, nominati dal presidente della giunta regionale;

q) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ferrovie dello Stato;

r) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale trasporti;

s) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Azienda comunale trasporti;

t) un rappresentante per ognuna delle aziende erogatrici di servizi operanti nel territorio del comune di Roma, Acea, Enel, Italgas, Sip.

2. I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, designati con le stesse modalità dei componenti, negli altri casi.

3. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

4. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri che, nei successivi dieci giorni, provvede con proprio decreto alla costituzione della commissione. Nel decreto sono altresì nominati i delegati o supplenti di cui al comma 2. Negli stessi termini si provvede alle surroghe eventualmente necessarie.

5. Compete alla commissione accertare che gli interventi e le opere da eseguire ai sensi della presente legge non siano in contrasto con vigenti disposizioni di legge o regolamentari, o di atti amministrativi.

6. I pareri espressi dalla commissione sono vincolanti e sostituiscono tutti i provvedimenti abilitativi ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora i pareri della commissione siano espressi con il voto contrario di uno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del comma 1 ed il voto contrario è motivato con ragioni attinenti la tutela dei valori paesaggistici, storico-archeologici, storico-artistici e storico-testimoniali, ovvero col voto contrario del rappresentante del Ministero dell'ambiente motivato con ragioni attinenti la tutela ambientale, le determinazioni della commissione sono sospese ed il suo presidente, entro cinque giorni dalla data della loro assunzione, rimette gli atti al parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, o del comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, secondo la rispettiva competenza. Il relativo parere deve essere espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti; ove esso non confermi quello della commissione, le determinazioni conseguenti sono assunte dal Ministro competente con provvedimento motivato da emanarsi entro cinque giorni.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano altresì allorché uno dei componenti della commissione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, assente dalla seduta della commissione per giustificati motivi, abbia comunicato al presidente

della commissione la propria motivata opposizione al parere espresso, entro settanta giorni dalla comunicazione dello stesso.

CAPO III

ART. 9.

(Procedure).

1. Il programma di cui al capo I si attua, in via generale, con la seguente procedura:

a) il dipartimento per Roma capitale di cui all'articolo 7, sentiti gli organismi indicati ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 10, predispone ovvero promuove e coordina gli elaborati relativi:

1) al programma biennale di attuazione delle opere e degli interventi ed ai relativi e successivi aggiornamenti e specificazioni, comprensivi delle scadenze prescrittive per tutti i soggetti pubblici previsti o meno dalla presente legge, incaricati di attuarli;

2) alla individuazione ed all'acquisizione pubblica delle aree di intervento;

3) alla progettazione urbanistica alla progettazione di massima ed esecutiva ed alla realizzazione delle opere e degli interventi;

b) agli elaborati di cui alla lettera *a)*, si applica la procedura prevista dall'articolo 8;

c) i medesimi elaborati, a partire dal programma biennale di attuazione di cui alla lettera *a)*, vengono poi sottoposti al comitato di coordinamento di cui all'articolo 6, che li adotta;

d) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla approvazione definitiva degli elaborati di cui alle lettere precedenti.

2. L'approvazione di cui alla lettera *d)* del comma 1 sostituisce ad ogni effetto le

concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali.

ART. 10.

(Modalità di attuazione).

1. L'individuazione delle aree sulle quali attuare i trasferimenti dei ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 2, è effettuata, con la procedura di cui all'articolo 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto della opportunità di conseguire, già attraverso il trasferimento delle sedi ministeriali, una riqualificazione diffusa del quadrante orientale della città di Roma.

2. L'utilizzazione dei manufatti e dei siti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è definita previa deliberazione del consiglio comunale di Roma da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza della deliberazione del consiglio comunale di Roma, la decisione è assunta, entro i trenta giorni successivi, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il progetto per la realizzazione del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica di cui all'articolo 3, è definito, nella sua versione di massima e previa intesa con i comuni di Roma, Marino e Ciampino e sentite la provincia di Roma e la regione Lazio che dovranno esprimersi tramite i rispettivi consigli, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della progettazione particolareggiata dei singoli interventi compresi nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel progetto di massima del Parco storico-archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia antica, una volta esperiti gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, il comune di Roma può bandire uno o più concorsi pubblici, finanziati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'importo

globale di lire 5.000 milioni, a tal fine utilizzando i fondi di cui all'articolo 13. I progetti in questione fanno parte integrante del programma di intervento della presente legge ai sensi della quale ne verrà finanziata la realizzazione.

5. Il Piano speciale di massima per il trasporto pubblico su ferro di cui all'articolo 4 è definito, sentiti il comune e la provincia di Roma, nonché la regione Lazio, che dovranno esprimersi tramite i rispettivi consigli, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge.

6. Si prescinde dai pareri e dalle intese di cui ai commi precedenti qualora gli enti competenti non abbiano adottato le delibere previste nei medesimi commi, nei termini ivi indicati.

ART. 11.

(Assegnazione degli immobili, delle strutture e della loro gestione).

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alle assegnazioni degli immobili e delle strutture oggetto degli interventi di cui alla presente legge alle amministrazioni, agli enti ed alle aziende pubbliche competenti, dodici mesi prima del loro completamento, al fine di facilitarne e renderne tempestiva la messa in uso. Dopo 24 mesi dall'affidamento, a cura del dipartimento per Roma capitale, viene redatto un rapporto sulla corretta utilizzazione e gestione degli immobili e delle strutture predetti, il quale viene trasmesso alla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e al Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla base di tale rapporto il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare assegnazioni diverse da quelle precedentemente stabilite.

ART. 12.

(Affidamento per compiti funzionali).

1. Il dipartimento per Roma capitale può avvalersi, per l'espletamento dei

compiti di cui alla presente legge, della collaborazione di esperti e di società di ricerca con provata e documentata esperienza nelle materie attinenti l'attuazione della presente legge, di società di documentata esperienza in materia di rilevazioni topografiche, di cartografia, di restauro, di indagine ed esplorazione archeologica, di sistemazione paesistica e giardinaggio, di società di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati i criteri e le modalità di affidamento di cui al comma 1 anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato.

CAPO IV

ART. 13.

(Acquisizione dei beni immobili).

1. Per l'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili necessari all'attuazione della presente legge, trovano applicazione le disposizioni procedurali di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni. L'indennità di espropriazione è determinata a norma dei successivi commi del presente articolo.

2. Per i terreni compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di pianificazione, nonché per ogni altro terreno avente utilizzazione a scopo colturale, l'indennità è determinata in misura pari al valore agricolo, con riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola.

3. Per i terreni aventi lecite utilizzazioni diverse da quella a scopo colturale, anche se compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola, l'indennità è determinata in misura pari al valore ad essi conferito dalle relative specifiche utilizzazioni anche in relazione all'esercizio delle attività connesse alle predette utilizzazioni.

4. Per i manufatti edilizi la indennità, comprendente quella relativa all'area di sedime, nonché nelle zone diverse da quella destinata all'utilizzazione agricola, all'area necessaria per le realizzazioni dei manufatti medesimi secondo la disciplina vigente precedentemente all'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, è determinata in misura pari al valore conferito dalle relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione all'esercizio delle attività connesse, al valore di base dei manufatti interessati, equivalente al loro costo di produzione, eventualmente diminuito di una percentuale di deprezzamento rapportata alla vetustà ed al loro stato di conservazione.

5. Per i terreni non compresi nelle zone destinate all'utilizzazione agricola nonché per i manufatti edilizi, ove non abbiano alcuna utilizzazione in atto, la indennità è determinata con riferimento al valore attribuibile, secondo i disposti di cui ai commi 2 e 3, ad altri immobili, ubicati nella stessa zona censuaria, aventi analoghe caratteristiche ed effettivamente utilizzati, ovvero, qualora tale determinazione risulti impossibile od incongrua, in misura pari al valore dell'immobile interessato, determinato sulla base del reddito dominicale o del reddito dei fabbricati rivalutati, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132.

6. Per gli immobili la cui utilizzazione in atto non sia lecita a norma della vigente disciplina, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la specifica fattispecie, l'indennità è determinata con riferimento alla lecita utilizzazione dei vicini immobili aventi analoghe caratteristiche.

7. Nella determinazione delle indennità ai sensi dei precedenti commi del presente articolo non deve tenersi alcun conto dell'ubicazione degli immobili nonché del maggior valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera od impianto pubblico.

8. Con esclusivo riferimento ai terreni di cui ai commi 3 e 5, i proprietari interessati possono richiedere che l'indennità sia determinata, anziché ai sensi di quanto disposto ai predetti commi, in misura pari al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricadono i terreni da espropriare, coprano una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata nella regione agraria stessa.

9. In ogni caso, e nella fattispecie di cui al presente comma in alternativa a quanto ivi previsto, i proprietari interessati possono richiedere che l'indennità sia determinata in misura pari al valore dichiarato o definito agli effetti delle imposte di registro o di successione, od al corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto o a altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, intercorso almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge, rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la data del trasferimento considerato e quella di determinazione dell'indennità.

10. Qualora siano stati corrisposti, dai proprietari degli immobili da espropriare, contributi per opere di urbanizzazione e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali opere, le indennità, determinate ai sensi dei precedenti commi, sono aumentate dell'importo dei contributi versati. Le indennità sono altresì aumentate dell'importo della quota di contributo commisurata al costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, ove tale contributo sia stato corrisposto e le relative trasformazioni non siano state effettuate. In entrambi i casi gli importi indicati sono maggiorati degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

11. Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei proprietari, in misura eccedente quella dedotta a scomputo del contributo afferente alla concessione ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero in riferimento a trasformazioni che non siano state effettuate, le indennità, determinate ai sensi dei commi 2 e 8 del presente articolo, sono aumentate del valore di tali opere di urbanizzazione, equivalente al loro costo di produzione, eventualmente diminuito di una percentuale di deprezzamento riportata alla loro vetustà ed al loro stato di conservazione.

12. Le disposizioni relative ai manufatti edilizi ed alle opere di urbanizzazione, di cui ai precedenti commi, trovano applicazione nella misura in cui tali manufatti ed opere siano stati oggetto di trasformazioni conformi alla disciplina vigente al momento dell'esecuzione di tali trasformazioni. Le predette disposizioni si applicano altresì nei casi di manufatti ed opere oggetto di trasformazioni difformi dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione, qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione le relative sanzioni amministrative, irrogate a norma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero sia stata rilasciata concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

13. Per i manufatti edilizi oggetto di trasformazioni in base a convenzioni con enti pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni, è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle convenzioni medesime.

14. Nei casi in cui l'espropriazione attinga ai terreni di cui al comma 2 del presente articolo, coltivati da fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, co-

stretti ad abbandonare i terreni stessi, ai predetti soggetti, purché coltivino i terreni interessati da almeno un anno prima dell'inizio della procedura espropriativa, deve essere corrisposto un indennizzo pari all'indennità determinabile ai sensi del medesimo comma 2.

15. Nei casi in cui l'espropriazione attinga ad immobili di cui ai commi 3 e 4, lecitamente utilizzati in locazione, enfiteusi, compartecipazione, da soggetti diversi dai proprietari degli immobili costretti ad abbandonare gli immobili medesimi, a tali soggetti, purché utilizzino gli immobili almeno un anno prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, deve essere corrisposto un indennizzo pari alla metà dell'indennità determinabile ai sensi dei citati commi 3 e 4.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 21.105 miliardi per il dodicennio 1989-2000, di cui lire 5 miliardi per l'esercizio 1989, lire 1.100 miliardi per l'esercizio 1990, e lire 2.000 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 2000, si fa fronte:

a) quanto a lire 5 miliardi per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Interventi a favore della finanza regionale »;

b) quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1990 al 2000, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2;

c) quanto a lire 595 miliardi per l'esercizio 1990 e 1.495 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2000, mediante una quota parte del maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna di esse, come determinate dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il coefficiente 1,05.

3. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 49, per gli oli da gas da usare come combustibili, limitatamente a quelli destinati all'uso per autotrazione, sono aumentate di lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

4. La quota di maggior gettito derivante dall'applicazione del disposto del comma 3, non utilizzata ai fini della copertura finanziaria della presente legge, ai sensi del comma 1, lettera c), sarà destinata, nei modi previsti con apposito provvedimento legislativo, al finanziamento di misure per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto merci, per il contenimento dei costi e delle tariffe nel medesimo settore, e ad investimenti per strutture intermodali e potenziamento dei sistemi di trasporto merci su rotaia e su acqua.

5. Le somme di cui al comma 1 affluiscono su apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed intestata « Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma Capitale ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o suoi

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delegati sulla base della ripartizione effettuata in sede di decreto di approvazione del programma biennale di cui all'articolo 9.

6. Le aree acquisite e non impegnate per la localizzazione di manufatti di pro-

prietà dell'amministrazione centrale sono trasferite, con le modalità di cui all'articolo 11, al comune di Roma.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

N. 4389

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 310 miliardi per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'Appia, ancorché in dipendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, promuove un'intesa tra il comune di Roma e tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti alla realizzazione di interventi per le predette finalità. L'intesa, approvata dal Consiglio comunale di Roma, tenuto conto della predetta autorizzazione di spesa e delle risorse già disponibili nei singoli bilanci o programmi, definisce interventi e tempi di realizzazione, dando priorità a quelli di accessibilità di urbanizzazione e per le pubbliche forniture, nonché all'avvio di un comparto del sistema direzionale. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, del Ministro per i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al riparto dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo tra i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi individuati nell'intesa. Il decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, necessità ed urgenza delle opere da realizzare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì definite modalità per l'alienazione e la sdemanializzazione dei beni da di-

smettere siti nell'area metropolitana di Roma ai fini della loro riutilizzazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 160 miliardi a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, quanto a lire 150 miliardi nel 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

ART. 2.

1. Considerata l'urgenza di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per la realizzazione di un programma speciale per il trasporto pubblico e per le attività di servizio delle aziende comunali a trazione elettrica o ad alimentazione a batteria ovvero a motore termico con alimentazione a gas metano, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, per opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare nelle aree da destinare a verde e per impianti di monitoraggio.

2. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro il 31 dicembre 1989 ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

3. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

4. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

ART. 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989.

ART. 4.

1. Gli edifici e relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché all'eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Sindaco del comune di Roma e i Sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la ricollocazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

ART. 5.

1. Gli edifici e relative aree di pertinenza della caserma Sani, del magazzino vestiario di via Principe Amedeo e del

magazzino viveri di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette.

2. Per la realizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi. La relativa assegnazione è iscritta nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1990.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per il 1990 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia ».

ART. 6.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991 da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10

miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

4. La proprietà dell'immobile denominato « Palazzo Braschi », attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

ART. 7.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'istituto per il diritto allo studio, è concesso all'università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. Per la realizzazione delle opere delle università statali della Tuscia e di Cassino si applica l'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 122.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ART. 8.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in

conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera e), della stessa legge. A tale fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare, destinato a sede del liceo Chateaubriand, saranno regolate da apposita convenzione.

ART. 9.

1. Le aree ancora di proprietà privata del comprensorio di Villa Ada in Roma sono espropriate e assegnate al patrimonio del comune di Roma per essere destinate a parco pubblico con modalità di fruizione tali da garantire l'integrità del patrimonio naturale, paesistico e culturale del comprensorio. Il comune di Roma è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di gestione e manutenzione di Villa Ada che ne salvaguardi le caratteristiche peculiari di « villa rustica inglese », compatibilmente con le esigenze di fruizione da parte dei cittadini. Ai proprietari delle aree è corrisposta un'indennità, determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli

articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. È assegnato al comune di Roma un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'esproprio, nonché per la sistemazione a parco pubblico, delle aree di cui al comma 1. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 1989 dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale nonché per il finanziamento di progetti di attuazione di piani paesistici regionali ».